

Norme & Tributi

La tossicodipendenza non limita la capacità di intendere e volere

Corte costituzionale

Imputabilità circoscritta solo se le assunzioni sono nei termini della cronicità

L'ordinamento comunque mette a disposizione percorsi di riabilitazione

Giovanni Negri

L'autore di reato tossicodipendente non deve essere considerato come un malato psichiatrico, ma come persona responsabile delle proprie condotte illecite, perché in linea di principio re-

sponsabile del suo stesso stato di tossicodipendenza. Al tempo stesso, l'ordinamento ne riconosce la particolare vulnerabilità e il suo speciale bisogno di aiuto e di solidarietà, mettendogli concretamente a disposizione, durante il processo e poi nel corso dell'esecuzione della pena, percorsi di riabilitazione dentro e fuori dal carcere.

Lo ha affermato la Corte costituzionale nella sentenza numero 21, depositata ieri e scritta da Francesco Viganò, con la quale è stata dichiarata infondata una serie di questioni sollevate da un Gup di Bergamo sulla disciplina in materia di imputabilità dell'autore di reato tossicodipendente. Centrale nelle argomentazioni del Gup era la linea interpretativa messa a punto dalla Cassazione, censurata perché disattenta ai casi di disturbo provocati dalla dipendenza al di fuori

delle situazioni di cronicità, queste ultime invece valorizzate per escludere o diminuire la pena.

La Consulta sottolinea, invece, in sintonia con la giurisprudenza penale, l'irrelevanza per il giudizio di imputabilità non solo della transitoria condizione di incapacità legata alla fase di intossicazione acuta da sostanze stupefacenti, ma anche del complesso dei disturbi classificati come provocati da uso di sostanze stupefacenti, frequente conseguenza dell'abuso prolungato di droghe e che resistono anche dopo periodi di tempo significativi di astinenza.

L'eventuale incidenza di questi disturbi sulla capacità di intendere o di volere dell'autore al momento della commissione del fatto «non esclude la possibilità di incardinare ragionevolmente il rimprovero, necessario a giustificare l'inflizione della pena in

forza del principio costituzionale di colpevolezza, per non avere intrapreso, in un momento anteriore ragionevolmente prossimo al fatto-reato, un serio percorso di disintossicazione».

Una situazione di «cronica» intossicazione, ha precisato la Corte costituzionale, esisterà soltanto in presenza di «(gravi) anomalie psichiche che dovessero essere riscontrate nell'autore di reato tossicodipendente anche dopo lunghi periodi di astinenza dal consumo», e in particolare di «psicosi, caratterizzate da fenomeni di grave dispercezione della realtà e frequentemente associate - nell'ambito di quadri clinici di «comorbidità» o «doppia diagnosi» - alla dipendenza da sostanze stupefacenti». In presenza di queste condizioni, il giudice dovrà verificare la concreta incidenza sulla capacità di intendere e di volere.



CONCORDATO PREVENTIVO
L'astratta eccedenza di attivo, soprattutto se derivante dalla stima dei periti di parte del valore di beni immobiliari, non è decisiva quando si

tratta di beni (capannoni) non agevolmente e nel breve tempo liquidabili. Lo ha confermato la Cassazione con la sentenza 4246, nel dichiarare aperta la liquidazione giudiziale.

Visto di conformità senza controlli, sequestrabili i beni del commercialista

Cassazione

Legittima la misura di ablazione equivalente al profitto dei reati

Patrizia Maciocchi

Si al sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, dei beni del commercialista - pari all'illecito del profitto conseguito - che mette il visto di conformità, sulle dichiarazioni Iva senza effettuare i controlli. Il professionista, ha consentito in tal modo di generare falsi inesistenti crediti di imposta, successivamente utilizzati per effettuare indebite compensazioni, attraverso la presentazione, da parte di un collega, dei modelli F24, trasmessi, con conseguente mancato versamento delle somme dovute.

La Cassazione (sentenza 7647/2026) respinge il ricorso del commercialista contro la misura applicata - per il reato di indebite compensazioni - nell'ambito di un'ampia inchiesta avviata dalla procura di Santa Maria Capua Vetere su reati tributari, che aveva coinvolto più concorrenti. E da questo elemento era partita la difesa che contestava in particolare la determinazione delle singole quote di arricchimento rispetto al profitto. «Con particolare riguardo al rilievo per cui, a fronte di un "profitto risparmio" caratterizzante le fattispecie considerate, il profitto conseguito nei casi in esame dal commercialista non potrebbe - scrive la difesa -

che identificarsi nel solo onorario realizzato per effetto del servizio professionale reso». Questo «in assenza di elementi dimostrativi di una retrocessione di denaro parametrata alla percentuale di risparmio ottenuto dal cliente».

Una tesi che la Suprema corte smonta. La Corte ricorda, infatti, che nei reati tributari commessi per conto di una persona giuridica, una volta esclusa la possibilità di sequestrare, in via diretta, l'originario profitto del reato, costituito da un risparmio di spesa incamerato dall'ente, può essere disposto, entro i limiti quantitativi di quel profitto e senza che l'espropriazione possa essere duplicata, il sequestro preventivo per equivalente, in vista della confisca prevista dall'articolo 12-bis del D.lgs. n. 74/2000. Misura che può essere disposta nei confronti di uno o più autori della condotta criminosa, in virtù della natura punitiva della confisca di valore, purché entro i limiti del profitto conseguito dall'ente. Non passa neppure il motivo relativo al difetto di proporzionalità tra l'entità del profitto quale il compenso percepito (euro 14.350,00), a fronte di una Iva evasa per euro 66mila, con un valore dei beni sequestrati al ricorrente per oltre nove milioni di euro. I giudici ribadiscono, infatti, da una parte la legittimità del sequestro per equivalente in rapporto all'intero profitto generato dai reati, dall'altra, sottolineano che le contestazioni su un'eventuale valore dei beni sequestrati, superiore al profitto accertato, potrebbero, al più, essere proposte in sede esecutiva del sequestro.

Senza risanamento cram down escluso

Crisi d'impresa

Indispensabile il contesto di ristrutturazione dei debiti concorsuali

Giulio Andreani

La transazione fiscale non può essere omologata forzatamente nell'ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti, se la società che la richiede fa un

uso distorto di tale istituto, al fine esclusivo di azzerare sostanzialmente il debito verso il Fisco, in assenza di un effettivo risanamento. Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza 26 febbraio 2026, n. 4365, confermando la sentenza con cui la Corte di Appello di Milano aveva ritenuto abusivo il comportamento di una società che aveva dato corso a una liquidazione volontaria, pagando tutti i debiti tranne quelli tributari e solo altri due debiti, meramente simbolici, lasciando supporre che «il mancato soddisfacimento di tali creditori fosse avvenuto in modo strumentale alla

costruzione dell'accordo depositato», non ravvisandosi «alcuna prospettiva di ristrutturazione del debito».

In questo caso, infatti, si manifesta «una deviazione dalla causa tipica dell'istituto», perché non si procede a una ristrutturazione di debiti concorsuali all'interno della quale viene imposta all'amministrazione finanziaria anche la ristrutturazione del debito nei suoi confronti, «ma una mera definizione falcidiata di tale debito». Non vi è dubbio che, se, da un lato, la transazione fiscale può essere forzatamente approvata dal Tribunale in assenza dell'adesione da parte delle

agenzie fiscali, dall'altro lato, la transazione non può essere proposta dal debitore se non all'interno di un accordo di ristrutturazione dei debiti (oltre che del concordato preventivo), non potendo trovare attuazione al di fuori di questi istituti.

Tuttavia, la pronuncia si riferisce a un caso intervenuto anteriormente alla introduzione della disciplina antiabuso attraverso la riforma dell'articolo 63 del Codice della crisi a opera del decreto legislativo n. 136/2024, con cui il legislatore ha precisato quando la transazione fiscale è abusiva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aziende & Territorio

a cura di PUBLIMEDIAGROUP.IT

ESCo certificate 11352: il motore della transizione green aziendale

Dalla diagnosi al risparmio garantito: gli standard ISO assicurano alle imprese processi trasparenti e alte competenze professionali

Per l'industria italiana, l'efficienza energetica è diventata la principale leva di resilienza. La norma UNI CEI 11352 definisce i requisiti minimi delle ESCo, garantendo che il fornitore abbia le competenze per agire come general contractor dell'energia. Un'azienda certificata non si limita a sostituire macchinari, ma analizza l'intero ciclo produttivo per minimizzare l'impronta carbonica: approccio cruciale per rispondere alle crescenti richieste dei mercati in termini di bilancio di sostenibilità e criteri ESG. La certificazione 11352 diventa dunque un tassello fondamentale per la transizione ecologica del sistema produttivo italiano, offrendo trasparenza, affidabilità e un vantaggio competitivo concreto nel lungo periodo.



Riccardo, Roberto, Deborah, Francesca e Francesca

Rienergia: per l'efficienza energetica. Una realtà sia ESCo che venditore di energia elettrica e gas naturale

Rienergia è una ESCo (Energy Service Company) accreditata dal GSE e certificata UNI CEI 11352, con sede operativa a Milano, nata per accompagnare aziende, enti e privati nel percorso verso l'efficienza energetica e la sostenibilità ambientale, ed è inoltre un venditore di energia elettrica e gas naturale che fornisce un servizio integrato, dalla fornitura alla gestione dei contratti EPC in bolletta. «Questo è il nostro punto di forza - afferma l'A.D. Riccardo Rinoldi - e il tratto distintivo che ci rende unici. Offriamo soluzioni integrate per ottimizzare i consumi di energia elettrica e gas naturale, ridurre l'impatto ambientale e generare risparmi concreti. Il nostro approccio è consulenziale e su misura: partiamo da analisi energetiche personalizzate e studi di

fattibilità tecnico-economici per individuare le tecnologie più efficaci e sostenibili, rivolgendoci a famiglie, aziende e condomini. Ci concentriamo sulla riduzione delle emissioni CO₂, supportando i nostri clienti e i loro progetti di efficientamento anche attraverso la possibilità di effettuare un check delle aziende, intervenendo dove possibile. Ci rivolgiamo al mondo industriale, ma dal 2025 ci siamo ampliati prendendo parte a vari bandi per progetti di partenariato pubblico privato: abbiamo una squadra capace di portare avanti questi progetti, che proseguiranno anche nel 2026. I nostri numeri - conclude il Dott. Rinoldi - sono quelli di un'azienda in continua evoluzione, che sa guardare lontano». Info: www.rienergia.net

GESCO: Società di Servizi Energetici in continua evoluzione.

Il partner ideale per l'efficienza energetica grazie a un approccio all'avanguardia e una vasta gamma di soluzioni

Fondata nel 2006, GESCO è una Energy Service Company (ESCo) certificata UNI CEI 11352 specializzata in progetti su misura di efficienza e transizione energetica per il settore industriale e terziario. GESCO adotta un approccio orientato alle performance: analizza consumi e processi, definisce target misurabili e individua di volta in volta le soluzioni più efficaci per raggiungerli. Dal 2015 la società sviluppa interventi in formula Energy Performance Contract (EPC), sostenendo direttamente l'investimento e offrendo ai propri Clienti risultati contrattualmente garantiti. «Il nostro obiettivo - afferma il CEO, Dott. Andrea Giannini - è aiutare le imprese a essere più competitive, intervenendo in modo concreto sui loro costi energetici e il relativo impatto ambientale. Per farlo uniamo competenze tecniche, visione progettuale e la flessibilità necessaria a costruire soluzioni sempre differenti, calibrate sulle specificità di ogni sito e di ogni processo. In un contesto industriale che cambia rapidamente, la capacità di leggere i fabbisogni, tradurli in obiettivi misurabili e governare l'esecuzione fa la differenza. Negli ultimi anni il settore



www.gesco.energy

dell'energia è stato attraversato da evoluzioni normative rapide e spesso non lineari: la vera sfida è stata mantenere coerenza e continuità, senza rinunciare alla visione iniziale. Abbiamo affrontato questi cambiamenti sempre con pragmatismo e determinazione, trasformando l'adattamento continuo in un vantaggio competitivo. Oggi GESCO conta circa 60 collaboratori e gestisce internamente l'intero ciclo del progetto: dall'analisi iniziale dei fabbisogni alla progettazione e al permitting, dalla realizzazione alla gestione e al monitoraggio delle performance nel tempo, fino alla manutenzione delle soluzioni impiantistiche implementate. Operando a livello nazionale, oggi la priorità è consolidare la nostra presenza sul territorio,

così da essere sempre più vicini ai nostri Clienti e accompagnarli con continuità nelle loro strategie di efficientamento e sostenibilità. Lavoriamo prevalentemente con grandi realtà del comparto industriale, dove l'attenzione a compliance, misurabilità dei risultati e governance energetica

è particolarmente elevata, ma osserviamo con crescente interesse anche il mondo delle PMI, sempre più orientato ad avviare progetti di efficientamento energetico e riduzione delle emissioni». Per il futuro l'azienda si augura un'ulteriore crescita e la stabilità del contesto generale. «Ci auguriamo un quadro normativo più chiaro e coerente - conclude il Dott. Giannini - supportato da una strategia nazionale di lungo periodo: l'incertezza regolatoria rallenta lo sviluppo dei progetti e rende più complessa l'attuazione della vision aziendale. Nonostante ciò, negli ultimi cinque anni abbiamo registrato una crescita significativa e siamo orgogliosi dei traguardi raggiunti». Info: www.gesco.energy



Andrea Giannini, CEO

Soluzioni innovative e 100% su misura

GESCO mette al primo posto le esigenze del cliente e ne sostiene la competitività, riducendo costi energetici e impronta ambientale



Esterno dell'azienda

Ediltermica Castrianni innovazione e qualità per nuove tecnologie

Da oltre 50 anni, Ediltermica Castrianni realizza sistemi impiantistici ad alto contenuto tecnologico, operando nei settori climatizzazione ambientale, processo industriale; servizi energetici; gestione e manutenzione di impianti; riqualificazione immobiliare. Certificata ISO 9001, ISO 14001, UNI CEI 11352 ESCo, F-GAS, SOA, Ediltermica Castrianni è una dinamica società di ingegneria che si occupa di progettazione, esecuzione, assistenza post-vendita e servizi energia. «Il nostro approccio innovativo - afferma l'A.D. Vittorio Castrianni - ci ha permesso di consolidare una posizione di leadership nei settori climatizzazione, riqualificazione energetica, gestione calore, assumendo anche il ruolo di general contractor per clienti pubblici e privati». Info: www.ediltermica.net

Horizon E.S.Co. Una società esperta in Gestione Energia

Società giovane e dinamica nata nel 2016, Horizon E.S.Co. è certificata UNI 11352 e, tra le prime in Campania, ha scelto di formare al proprio interno figure specializzate come esperti in Gestione dell'Energia e professionisti della misura e verifica secondo il protocollo IPMVP. «Seguiamo da vicino tutte le evoluzioni e le fasi normative e tecnologiche - afferma l'Energy Manager Luigi Passante - offrendo ai nostri clienti, pubblici e privati, soluzioni concrete per ridurre consumi, costi e impatto ambientale. Ci stiamo concentrando, in particolare, sugli importanti strumenti europei e nazionali che permettono di ridurre i costi degli investimenti sull'efficienza energetica, come il Conto Termico 3.0 e il Fondo Nazionale per l'Efficienza Energetica».



www.horizonesco.com